



COMUNE DI SAN GIORGIO CANAVESE

Città Metropolitana di Torino

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AREA: AMMINISTRATIVA

**N. 71
del
24/07/2026**

OGGETTO:	AFFIDAMENTO DI ATTIVITA' DI DIFESA E ASSISTENZA IN GIUDIZIO ALL'AVVOCATO MARCO YEULLAZ (CIG. BC7E792C4A)
----------	---

OGGETTO:	AFFIDAMENTO DI ATTIVITA' DI DIFESA E ASSISTENZA IN GIUDIZIO ALL'AVVOCATO MARCO YEUILLAZ (CIG. BC7E792C4A)
----------	--

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il provvedimento del Sindaco con il quale sono stati nominati i Responsabili dei Servizi Comunali ed attestato con la sottoscrizione del presente atto di aver verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse ai sensi del vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;

Premesso che, in data 06.06.2024, veniva notificato all'Ente il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte con istanza cautelare, promosso avverso questo Comune dalla soc. Omissis, volto ad ottenere:

- in via cautelare collegiale:
 - ✓ disporre la tutela cautelare, nella forma più opportuna rispetto alle circostanze oggetto di ricorso, onde consentire la provvisoria conservazione delle opere oggetto di ordinanza di demolizione prot. 10/2024 Reg. Ord., prot. 2081, del 8 aprile '24, comunicata a mezzo pec in pari data;
 - ✓ in via istruttoria:
 - ✓ ordinare, ove utile ai fini del giudizio, l'esibizione degli atti e dei documenti (nel loro testo integrale senza omissioni), ove non già prodotti in precedenza, assegnando il relativo termine;
 - ✓ disporre i provvedimenti ex artt. 63 e 64 c.p.a.;
- nel merito:
 - ✓ annullare l'ordinanza Comune di San Giorgio Canavese (TO), prot. 10/2024 Reg. Ord., prot. 2081, del 8 aprile '24, comunicata a mezzo pec in pari data, con cui si comunica alla ricorrente attuale proprietaria dell'immobile "di provvedere entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla notifica della presente ordinanza alla demolizione del tratto di recinzione descritta in parte narrativa - cordolo fuori terra in c.a., avente anche funzione di contenimento del piazzale di pertinenza dell'immobile (H circa 80/90 cm.) con soprastante ringhiera metallica (H circa 140 cm.) avvitata - presente sul confine Ovest dell'immobile identificato a catasto al fg. Omissis, edificata in assenza di titolo edilizio";
 - ✓ annullare il verbale istruttorio Comune di San Giorgio Canavese (TO) del 12 marzo '24;
 - ✓ annullare il verbale di sopralluogo Comune di San Giorgio Canavese (TO) del 21 dicembre '23;
 - ✓ annullare la comunicazione Comune di San Giorgio Canavese (TO), prot. 7913, del 11 dicembre '23;
 - ✓ annullare la comunicazione di avvio del procedimento Comune di San Giorgio Canavese (TO), prot. 7536, del 28 novembre '23;
 - ✓ annullare tutti gli atti presupposti, nonché degli altri atti preparatori, connessi e consequenziali, anche di estremi ignoti;

Richiamata la deliberazione della G. C. n. 103 del 08.07.2024, esecutiva, con la quale il Comune di San Giorgio C.se decideva di costituirsi nel giudizio in oggetto, affidando la propria difesa all'avv. Marco Yeuillaz del foro di Torino;

Dato atto che con sentenza del T.A.R. Piemonte, Sezione II, numero 4/2026 Reg. Prov. Coll., pubblicata e comunicata in data 8 gennaio '26, non notificata, veniva respinto il ricorso proposto dalla soc. Omissis di cui ai punti precedenti;

Considerato che, in data 26 giugno 2026, veniva notificato all'Ente il ricorso al Consiglio di Stato (ex art. 101 c.p.a.), promosso avverso questo Comune dalla soc. Omissis finalizzato ad ottenere:

- ✓ l'integrale riforma della sentenza T.A.R. Piemonte, Sezione II, numero 4/2026 Reg. Prov. Coll., pubblicata e comunicata in data 8 gennaio '26, a definizione del ricorso 649/2024;
- ✓ conseguentemente, l'accoglimento del ricorso di primo grado 6 luglio '24, con annullamento dei provvedimenti impugnati;

Valutata la necessità di costituirsi tempestivamente in giudizio per difendere la posizione del Comune di San Giorgio Canavese nella controversia in oggetto;

Considerato che, in relazione alla fattispecie di che trattasi, si è rilevata l'opportunità di affidare l'incarico legale di difesa del Comune all'avv.to Marco Yeuillaz del foro di Torino (con sede in Torino, corso Peschiera 219), il quale ha già difeso con successo il Comune nel giudizio di primo grado svoltosi di fronte al T.A.R. Piemonte;

Richiamata la deliberazione della Giunta n. 92 del 07.07.2026, esecutiva, con la quale l'Amministrazione Comunale ha deliberato:

- ✓ di costituire il Comune di San Giorgio Canavese nel giudizio intentato innanzi al Consiglio di Stato sopra descritto;
- ✓ di affidare l'incarico di difesa legale del Comune di San Giorgio Canavese nella controversia sopra descritta all'avv. Marco Yeullaz del foro di Torino, con sede in Torino, corso Peschiera n. 219;

Dato atto che l'avv. Marco Yeullaz, il quale ha trasmesso idoneo preventivo di spesa per l'attività affidata, (agli atti del Comune prot. n. 5052 del 29.06.2026) dell'importo di € 5.600,00, oltre contributi previdenziali ed IVA di legge, per complessivi € 8.171,07;

Verificato che il preventivo trasmesso prevede uno sconto consistente sugli onorari medi previsti dalla tariffa forense, data la pregressa conoscenza della pratica;

Richiamato il D.lgs. n. 36/2023 e, in particolare, l'art. 56, comma 1, lett. h) il quale prevede l'esclusione dei servizi legali dal campo di applicazione del Codice dei Contratti Pubblici;

Ritenuto di procedere all'affidamento in oggetto con la piattaforma telematica "Traspare" in dotazione a questo Comune;

Dato atto che al presente affidamento è stato assegnato il seguente CIG: BC7E792C4A;

Vista la documentazione relativa alla propria regolarità contributiva ed al possesso dei requisiti di ordine generale, presentata dall'avv. Yeullaz ed acquisita agli atti d'ufficio;

Espresso sul presente atto, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Acquisiti il parere favorevole di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Atteso che sul presente atto il Responsabile del Servizio Finanziario ha attestato, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a), punto 2) del D.L. n. 78/2009 e s.m.i., che il programma dei pagamenti conseguenti il presente impegno è compatibile con il relativo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Atteso che l'adozione del presente provvedimento compete al sottoscritto Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

DETERMINA

Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e motivazionale del presente atto;

Di affidare, pertanto, l'incarico di difesa legale del Comune di San Giorgio Canavese nella controversia descritta in parte narrativa all'avv.to Marco Yeullaz del foro di Torino, con sede in Torino, corso Peschiera n. 219;

Di impegnare la spesa complessiva di € 8.171,07 oneri fiscali e previdenziali inclusi (di cui per IVA € 1.473,47) al codice 1.11.1 POG CAP 1058/100 "INCARICHI PROFESSIONALI A LEGALI", per € 5.252,83 in conto gestione competenza annualità 2026 ed € 2.918,24 in conto gestione competenza annualità 2027, del Bilancio di previsione 2026/2028;

Di dare atto che al servizio in oggetto è stato attribuito il seguente CIG: BC7E792C4A;

Di aver verificato che l'adozione del presente atto non coinvolge interessi propri, ovvero di propri parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito;

Di trasmettere il presente atto all'avv. Yeullaz;

Di dare atto che si provvederà alla liquidazione della spesa per il servizio in oggetto qui impegnata in seguito al controllo della regolare esecuzione, successivamente alla presentazione di parcella da parte del professionista, con apposito e separato atto di liquidazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Luca FASCIO

SERVIZIO FINANZIARIO

C / R	Anno	Imp / Sub	Interv.	Voce	Cap.	Art.	Importo €
C	2026	299	01111	140	1058	100	5.252,83
C	2027	299	01111	140	1058	100	2.918,24

[X]	Parere FAVOREVOLE di regolarità contabile; visto si attesta la copertura finanziaria del presente atto (art. 147-bis D.Lgs. 267/00 e s.m.i.). Se trattasi di liquidazione si attesta altresì la regolarità del presente atto, ai sensi dell'art. 184 comma 4 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i.
[]	NON RILEVA ai fini contabili (art. 153 cc. 4 e 5 D.Lgs. 267/00 e s.m.i.)

Li 24/07/2026

Il Responsabile Del Servizio Finanziario

F.to Dott. Luca FASCIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il presente atto diviene esecutivo:

[X] per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151 c. 4 D.Lgs. 267/00 e s.m.i.)/apposizione del visto di controllo e riscontro sugli atti di liquidazione in data 24/07/2026.

[] in data _____ in quanto priva di rilevanza contabile.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Dott. Luca FASCIO

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente Determinazione viene pubblicata all' Albo Pretorio virtuale di questo Comune per 15 gg. consecutivi con decorrenza dal 27/07/2026

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Luca FASCIO

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Li 27/07/2026

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Luca FASCIO